

IN QUESTO NUMERO

1. Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Approfondimento sui crediti di imposta carburante agricolo, energia elettrica e gas.
3. Immigrazione - Decreto Flussi.
4. Definizione agevolata dei ruoli (c.d. "rottamazione-quater", commi 231-251)
5. BCE : Tasso Ufficiale di Riferimento al 3,50% - i provvedimenti conseguenti.
6. Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2023.
7. Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Quarta Parte.

1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è convocata, in prima convocazione, per il giorno 24/04/2023 alle ore 06:00 e in seconda convocazione, per il giorno **28 Aprile 2023 alle ore 11:00** (presso la Sala Riunioni di Confagricoltura Bologna, Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso - Bo) l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *Varie ed eventuali*

Per motivi organizzativi, poter partecipare all'Assemblea è necessario comunicare il proprio indirizzo mail, scrivendo a: immobiliare@confagricolturabologna.it entro il 22 aprile p.v..

Il Presidente
Gianni Tosi



Immobiliare
Confagricoltura Bologna s.r.l.



2) Approfondimento sui crediti di imposta carburante agricolo, energia elettrica e gas.

Si approfondiscono le disposizioni contenute nell'Art. 1, commi da 2 a 9, della L. n. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") in tema di estensione, anche per il primo trimestre 2023, del riconoscimento dei crediti d'imposta per l'acquisto di carburante agricolo, energia elettrica e gas naturale.

Periodo	Tipologia di credito	Percentuale	Scadenza per l'utilizzo
I trimestre 2023	Carburante agricolo	20%	31.12.2023
	Energia elettrica – imprese energivore	45%	31.12.2023
	Energia elettrica – imprese NON energivore	35%	31.12.2023
	Gas	45%	31.12.2023

1. Credito di imposta carburante agricolo relativo al primo trimestre 2023.

L'art. 1 commi 45-50 della L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") estende al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Il credito d'imposta è pari al **20%** della spesa **sostenuta** per l'acquisto del carburante effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito è riconosciuto:

- in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio **dell'attività agricola e la pesca**, nonché **l'attività agromeccanica** di cui al codice ATECO 1.61.;
- alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nel modello F24 **entro il 31 dicembre 2023**.

In alternativa, il credito può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero. Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere da Caf, o professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario potrà usufruire dei crediti d'imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Crediti di imposta energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023.

Bonus per l'acquisto di energia elettrica

Spetta alle **imprese "energivore"**, cioè a forte consumo di energia elettrica, un credito di imposta per i consumi di energia elettrica, pari al **45%** della **spesa** sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**.

Per le imprese, **diverse da quelle c.d. "energivore"** dotate di **contatori** di energia elettrica di potenza disponibile **pari ad almeno 4,5 kW**, è previsto invece un credito di imposta in misura pari al **35%** della **spesa** sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2023**;

In entrambi i casi l'acquisto va comprovato mediante le relative fatture e il credito di imposta è riconosciuto se il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Bonus per l'acquisto di gas naturale

Il credito di imposta spetta, nella misura del **45%** della **spesa** sostenuta per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata per usi energetici diversi da quelli termoelettrici **nel primo trimestre 2023**.

Tale credito è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, calcolato come media dei prezzi di riferimento del c.d. 'Mi-gas', abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Facilitazione per le imprese diverse da quelle energivore e gasivore.

La possibilità di richiedere il calcolo del credito al fornitore dell'energia elettrica o del gas è prevista anche per il primo trimestre 2023 e spetta se nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 le imprese si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019.

Il **termine per inviare la richiesta via pec** al proprio fornitore il **calcolo del credito** relativo al primo trimestre 2023 è il **30 aprile 2023**.

Modalità e termini di utilizzo dei crediti

I quattro bonus sopra illustrati presentano alcune caratteristiche comuni:

- sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione entro il 31 dicembre 2023**;
- possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero. Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere da Caf, o professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario potrà usufruire dei crediti d'imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

I codici tributo dei già menzionati crediti di imposta e le modalità attuative per la cessione e tracciabilità degli stessi saranno stabilite con provvedimenti successivi.

3. Novità in tema di crediti previste dalla Legge di conversione del DL Aiuti quater.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del DL Aiuti quater il termine per l'**utilizzo** dei crediti di imposta per l'acquisto di energia e gas riferiti al **terzo e quarto trimestre 2022 è prorogato al 30.09.2023**.

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti relativi al mese di dicembre 2022.

La risoluzione 2 del 30.01.2023 ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022.

Codice	Descrizione
6993	Credito di imposta per imprese energivore
6994	Credito di imposta per imprese a forte consumo di gas naturale
6995	Credito di imposta per imprese NON energivore
6996	Credito di imposta per imprese DIVERSE da quelle a forte consumo di gas naturale

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti relativi al primo trimestre 2023.

La risoluzione 8 del 14.02.2023 ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023.

Codice	Descrizione
7010	Credito di imposta per imprese energivore
7012	Credito di imposta per imprese a forte consumo di gas naturale
7011	Credito di imposta per imprese NON energivore
7013	Credito di imposta per imprese DIVERSE da quelle a forte consumo di gas naturale
7014	Credito di imposta carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica

(M. Cappellani)

3) Immigrazione - Decreto Flussi



Con il recente DECRETO-LEGGE del 10 marzo 2023, n. 20, relativo a "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 10-03-2023) il governo ha prontamente risposto alla nuova emergenza immigrazione. Il provvedimento, che è entrato in vigore in data 11/03/2023, si compone sostanzialmente di due parti, la prima in ordine a "Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri" e la seconda in tema di "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Vediamo in particolare il capo I del decreto poiché l'insieme dell'articolato ha prevalentemente oggetto l'ampliamento e le semplificazioni utili alla migliore gestione degli ingressi di lavoratori, il secondo capo contempla norme di inasprimento delle sanzioni al fine della lotta alla immigrazione clandestina.

L'articolo 1 del decreto legge, contempla misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, saranno stabilite (con respiro programmatico più ampio rispetto al passato) secondo regole derogatorie della Bossi Fini, utilizzando lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione con tutte le parti interessate (in specie il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la conferenza Stato-Regioni, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro), acquisendo anche il parere del Parlamento.

Nel predetto decreto sono indicati i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, verificato con le organizzazioni dei datori di lavoro, prevedendosi in tale sede programmatoria, pluriennale e per ciascun anno, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri.

Per limitare l'immigrazione irregolare, saranno preferiti i lavoratori provenienti da stati che in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

L'art. 2 disciplina nuove misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro. Di particolare rilievo è la prescrizione secondo cui nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Ancora importante è la indicazione dei criteri di congruità economica in capo al datore che dovranno tenere conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti (chiarimento importante questo) e del tipo di attività svolta dall'impresa. Sostanzialmente confermate le regole sulla asseverazione già previgenti, restano esentate le domande presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali. L'art. 3 disciplina l'ingresso e soggiorno di lavoratori al di fuori delle quote, in specie relativamente alle pratiche di istruzione professionale e formative.

Previste poi modifiche alle norme sulla durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (art. 4) ampliando il termine del rinnovo a tre anni.

Di spessore la norma di cui all' art. 5 che regola l'ingresso dei lavoratori del settore agricolo, prevedendosi anche regole per il contrasto alle agromafie. In particolare si dispone che i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, hanno facoltà di ottenere, (con i successivi decreti sui flussi nell'ambito del triennio) l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, sempre peraltro nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

Nuove norme anche per la "protezione speciale" (art. 7).

(M. Mazzanti)

4) Definizione agevolata dei ruoli (c.d. "rottamazione-quater", commi 231-251)



Con la "Legge di bilancio 2023" (L. 29.12.2022 N. 197) è stata prevista la **definizione agevolata delle cartelle di pagamento** (c.d. "rottamazione-quater"), avente ad oggetto i **ruoli affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.**

Somme rientranti tra i carichi definibili

I contribuenti possono estinguere il debito senza la corresponsione di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

Possono essere altresì estinti i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000-2017 che sono già stati oggetto delle precedenti "rottamazioni" o del "saldo e stralcio".

Rientrano nella nuova rottamazione **anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali, professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e al D. Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere da adottare entro il prossimo 31 gennaio 2023.**



Somme escluse dalla "nuova" rottamazione

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall'Art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni nn. 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/EU;
- IVA riscossa all'importazione.

Modalità di accesso alla definizione agevolata

Dal punto di vista operativo, si può richiedere un prospetto dei carichi "rottamabili" accedendo, tramite SPID o credenziali, all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e riscossione (<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/>), cliccando su "DEFINIZIONE AGEVOLATA" e "PROSPETTO INFORMATIVO".



Il soggetto interessato deve poi inviare **la dichiarazione di adesione, utilizzando un apposito modello, entro il prossimo 30 aprile 2023.** La dichiarazione è inviabile direttamente dalla propria area riservata.

Nella dichiarazione occorrerà indicare, oltre ai dati identificativi delle cartelle oggetto di rottamazione, anche il **numero di rate scelto** e **l'eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Pagamento delle somme dovute

Entro il prossimo 30 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà ai debitori quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

I pagamenti delle somme definite potranno essere effettuati alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2023;
- in un massimo di 18 rate, di cui la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

I pagamenti potranno essere effettuati da parte dei debitori, optando in alternativa:

- per la domiciliazione sul c/c indicato nella domanda di definizione;
- per il pagamento dei moduli precompilati allegati alla comunicazione;
- per il pagamento presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Effetti della rottamazione

Una volta presentata la domanda di definizione, relativamente ai carichi in oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione o di decadenza.

Inoltre precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione sono sospesi fino al 31 luglio 2023 e, una volta effettuato il pagamento della prima o unica rata, tali dilazioni precedenti verranno automaticamente revocate.

A seguito della presentazione della domanda, l'Agente della riscossione non può altresì avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

(M. Cappellani)



5) BCE : Tasso Ufficiale di Riferimento al 3,50% - i provvedimenti conseguenti.

INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili

Con recente provvedimento, assunto il 16 marzo ultimo scorso, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, avente effetto dal 22/03/2023, ha aumentato il TUR (tasso ufficiale di riferimento) al 3,50%. Conseguentemente l'INPS ha calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 31 del 20/03/2023).

La nuova misura del tasso di interesse di dilazione e differimento è pertanto fissata al 9,50%, ciò in ordine alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi per le rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023); nel caso di autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al 9% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell'ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).

Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).

INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili

Così come per l'INPS, anche per l'INAIL si sconta l'aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 9,50% mentre è al 9% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 10 del 20/03/2023).

(M. Mazzanti)

6) Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2023.



Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S., in vigore per l'anno 2023, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro con processi di tipo industriale per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2023, resta ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività.

La misura non è applicabile poiché, dal 2015, il fondo apposito non è stato rifinanziato. In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico di lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgono "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola.

Nel settore primario, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto per il personale operaio nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione sono quindi applicabili unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura ed agli operai dipendenti da Cooperativa, L. 240/1984.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi, che ancora non risultano emanati; provvisoriamente, per quanto riguarda il settore agricolo, per il triennio 2023 / 2025, è prevista la riduzione del 15,17%, come comunicato dall'I.N.A.I.L. con determinazione C.d.A. del 2 agosto 2022, n. 176.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2023 le precedenti agevolazioni: · **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); · **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Riduzione quota dipendenti

La legge di Bilancio 2023 prevede la proroga della misura stabilita per il 2022 (per i periodi di paga correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre) l'esonero della quota contributiva IVS a carico del lavoratore subordinato, pari al 2% (3% per i soggetti che hanno una retribuzione non superiore a 1.923 euro).

La norma si applica in generale se il dipendente ha un imponibile mensile non eccedente l'importo di 2.692,00 al mese (mensilità di dicembre maggiorata del rateo di 13°).

Assegno universale figli e assegni familiari

Dopo l'introduzione dell'assegno universale per tutti i figli è rimasta la contribuzione CUA per altri familiari a carico quali coniuge, fratelli, sorelle, nipoti.

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La legge di bilancio 2023 ha eliminato i c.d. voucher per le aziende agricole.

Introdotta in sostituzione ed in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, il contratto di "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato".

Per tale nuova figura vi è da applicare la contribuzione CAU (unificata previdenziale e assistenziale agricola) - comprensiva di quella contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT) - secondo la misura in vigore per le zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%) a prescindere dal luogo effettivo di svolgimento della prestazione (ordinario, svantaggiato, montano-particolarmente svantaggiato). Sul punto l'INPS non ha ancora emanato chiarimenti in ordine alle modalità di denuncia all'INPS delle retribuzioni corrisposte e di pagamento.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2023 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono confermate nel: 33% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017 (con esclusione del settore del settore agricolo).

Confermato anche il riparto (2/3 committenza, 1/3 collaboratore). La legge di bilancio 2021 aveva previsto un aumento per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA pari, per l'anno 2023, allo 0,51 (in relazione al nuovo istituto denominato ISCRO, acronimo di indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicabili anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2023 sono quelle in vigore per i collaboratori ed indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo è pari al 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) vieta (a decorrere dal 15 giugno 2015) la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Tab. 1 - Operai agricoli e florovivaisti

Voci Contributive	Operai a tempo indeterminato			Operai a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Aziende agricole tradizionali	46,9365	38,0965	8,84	46,7365	37,8965	8,84
Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84
Aziende diretto coltivatrici	45,4065	36,5665	8,84	45,2065	36,3665	8,84

Tab. 2 Impiegati Quadri e Dirigenti agricoli

Voci Contributive	Impiegati a tempo indeterminato			Impiegati a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Impiegati e Quadri						
Totale contributi Inps	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84
Totale contributi Enpaia	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00
Dirigenti						
Totale contributi Inps	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84
Totale contributi Enpaia	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

Tab. 3 - Riepilogo generale aliquote contributive nel 2023

Tipo di contribuzione	Operai a tempo indeterminato		Operai a tempo determinato		Impiegati a tempo indeterminato		Impiegati a tempo determinato	
	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore
Imprese agricole tradizionali								
Ordinaria	38,0965	8,84	37,8965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	9,7491	8,84	9,6991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	12,3949	8,84	132,3309	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale								
Ordinaria	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole diretto coltivatrici								
Ordinaria	36,5665	8,84	36,3665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
Zone Montane	9,3666	8,84	9,3166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
Zone svantaggiate	11,9053	8,84	11,8413	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

Tab. 4 - Collaboratori Coordinati e Continuativi

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico collaboratore
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	35,03	23,35	11,68
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria titolari di partita iva	26,23	17,49	8,74
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	24,00	16,00	8,00

Tab. 5 - Associati in partecipazione

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico collaboratore
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	33,72	18,55	15,174
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatori	24,00	13,20	10,80

(M. Mazzanti)



7) Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Quarta Parte.

In riferimento alla nostra comunicazione inerente la legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**", proseguiamo l'illustrazione delle principali tematiche, affrontando i provvedimenti riguardanti l'AREA POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO / CREDITO.

Art. 1, commi 389-390 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

I "contratti di sviluppo" finanziano ed hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. In particolare, si sostengono:

- a) programmi di sviluppo industriale, ivi inclusi quelli che prevedono la attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche.

I progetti non riguardano le attività agricole ma appunto sono interessanti quelli inerenti i processi di trasformazione e commercializzazione che possono essere accessibili anche alle imprese del settore primario per finanziare attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Viene, pertanto, previsto un rifinanziamento destinato ai programmi di sviluppo industriale (compresi quelli per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli) per:

- 160 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 e poi
- 240 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037

Poi anche un rifinanziamento destinato ai programmi di sviluppo di attività turistiche per:

- 40 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 e poi
- 60 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037

Art. 1, commi 402-403 – Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy

Il fondo viene istituito con lo scopo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi, destinati anche alle connesse attività funzionali alla crescita del made in Italy.

Bisognerà, quindi, attendere la formulazione degli specifici decreti con i quali il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia, chiarirà i settori di intervento ai quali è destinato il fondo e la relativa ripartizione delle risorse, pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024.

Art. 1, commi 424-425 – Fondo per la sovranità alimentare

Si tratta di una delle principali novità per il settore agricolo contenute nella "legge di bilancio 2023". Prevede l'istituzione del Fondo per la sovranità alimentare con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni compresi nel periodo 2023-2026 (100 milioni di euro complessivi).

Funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare sono attribuite ed esercitate dal MASAF (Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale nella sua nuova denominazione che sostituisce quella del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Incluso l'obiettivo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti; tutelando e valorizzando il cibo italiano di qualità; riducendo i costi di produzione per le imprese agricole; sostenendo le filiere agricole e gestendo le crisi di mercato.

Art. 1, comma 433 – Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite

Istituito il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite con una dotazione di 1.5 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per il 2024.

Il sostegno è finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, con rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla flavescenza dorata.

Art. 1, commi 457 - Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF

La dotazione del Ministero dell'agricoltura finalizzata all'attuazione degli interventi collegati al PNRR viene incrementata di 32,6 milioni di euro in tre anni, in particolare per fare sì che gli interventi di competenza di tale Ministero siano svolti nei tempi previsti.

Art. 1, comma 322 – Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario


Viene consentito, per il 2023, di procedere alla rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati a tasso e a rata variabile, per tutta la durata del contratto, destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione (ex d.l. 70/2011).

Art. 1, commi 392-394 – Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI (+ ISMEA)

In considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le PMI e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina.

Per le suddette finalità, la dotazione del sopra citato fondo di garanzia è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.

Relativamente alla gestione delle garanzie ISMEA le risorse assegnate ammontano ad 80 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno utilizzate dal suddetto Ente in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione dello strumento delle garanzie.



Art. 1, commi 414-416 – Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI

Beni Strumentali “Nuova Sabatini” e Proroga ultimazione investimenti.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle PMI sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per garantire la continuità operativa della misura cd. “Nuova Sabatini”: 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il tutto per rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Art. 1, comma 421 – Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

Per l'anno 2023, sono destinate risorse pari a 565 milioni di euro per la copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. (Green new deal).

Il limite di impegno massimo assumibile dalla SACE Spa è pari a 3.000 milioni di euro.

Art. 1, commi 428-431 - Fondo per l'innovazione in agricoltura

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura il "Fondo per l'innovazione" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, fondo che può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital.

Inoltre, potranno essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca".

Previsto che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con L'ISMEA e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico - operativo per la gestione del Fondo.

Altre tematiche affrontate nella legge di Bilancio sono:

- Istituito un Fondo a sostegno delle attività di ricerca, al fine di contrastare e contenere la diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila", cui è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (art. 1, c. 426)
- Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina (art. 1, comma 427)
- Incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024. (art. 1, c. 439).
- Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con un incremento di 4 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo di solidarietà rivolto alle imprese e alle famiglie colpite da calamità naturali (art. 1, c. 440).
- Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici attivi, autorizzando la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 1, c. 441 – 442).

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)